
	<b>Regolamento</b>	<b>Rev.del 07/08/2023</b>
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 1 di 10



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO TELEMATICO DEGLI  
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL  
GRUPPO ACOS E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**


**(ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI)**

**SOCIETA': ACOS ENERGIA S.p.A.**

	<b>Regolamento</b>	<b>Rev.del 07/08/2023</b>
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 2 di 10

## INDICE

1. PREMESSE.....	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3. DEFINIZIONI .....	3
4. RESPONSABILITÀ.....	4
5. SEZIONI, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELL'ALBO.....	4
6. SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE.....	5
7. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI.....	5
8. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE, SOTTOCATEGORIE .....	5
9. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI BENI/SERVIZI/LAVORI.....	6
10. ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA .....	6
11. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO.....	7
12. VERIFICHE .....	7
13. INFORMAZIONI GENERALI .....	8
14. DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO .....	8
15. CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO .....	8
16. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA .....	9
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
18. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001 .....	9
19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	10
20. NORMA DI COORDINAMENTO .....	10
21. PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE.....	10

	<b>Regolamento</b>	Rev.del 07/08/2023
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 3 di 10

## 1. PREMESSE

ACOS ENERGIA S.p.A. gestisce l'albo fornitori telematico tramite la propria anagrafica a cui attingere per soddisfare le proprie esigenze di approvvigionamento nei casi in cui non è prevista la pubblicazione di un bando pubblico.

La presente procedura di Gestione dell'Albo Fornitori è redatta:

- nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel codice dei contratti pubblici, il D.Lgs 36/2023 (di seguito per brevità anche Codice)
- nel rispetto del Regolamento in vigore per l'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie
- nel rispetto delle Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'ANAC in data 26/10/2016 e aggiornate al correttivo il D.lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
- nel rispetto del D.lgs n. 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Per poter essere iscritti all'albo fornitori di ACOS ENERGIA S.p.A., è necessario dar prova del possesso di requisiti di ordine generale o specifici, come meglio definito nel seguito.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento, che descrive appunto il Processo di Qualificazione dei fornitori, ha lo scopo di individuare le ditte qualificate da invitare alle singole procedure di affidamento (lavori, servizi e forniture) di importo inferiore alla soglia comunitaria, previste dall'art.50 del D.Lgs.36/2023 e negli altri casi previsti dalla norma, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parte I del D.Lgs.36/2023, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 del D.Lgs.36/2023.

L'elenco dettagliato delle categorie di lavori, servizi e forniture è consultabile nell'apposita sezione della Piattaforma telematica "Categorie di iscrizione agli albi".

Le società del Gruppo ACOS si riservano la facoltà, in qualunque momento e a loro totale discrezione, di aggiornare, modificare e/o integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

La qualificazione delle ditte avviene per specializzazione professionale e capacità tecnico-economiche.

L'Albo è gestito e conservato a cura dell'Unità Organizzativa Approvvigionamenti.

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alle Sezioni di interesse, soltanto per le categorie e sottocategorie merceologiche riferite alle attività esercitate e dichiarate alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Il mantenimento del titolo di fornitore effettivo richiede il rispetto di regole etiche e procedurali, come meglio definito nel seguito.

Nell'ipotesi in cui, per particolarità specifiche dell'oggetto dell'incarico o per l'elevata specializzazione degli affidamenti, non sia possibile individuare le ditte sulla base dell'Albo, ACOS ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di invitare soggetti non ancora iscritti e comunque individuati nel rispetto dei principi di cui sopra.


In tale ipotesi, i soggetti non iscritti devono comunque dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale come di seguito individuati.

Il presente documento, completo degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce la Procedura per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori.

## 3. DEFINIZIONI

Settori Speciali dei contratti pubblici: di cui agli artt.146 e ss. Del D.Lgs.36/2023.

Esecutori di Lavori: imprenditore individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio e gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), costituiti nelle forme e nei modi descritti dalla normativa di legge, in grado di eseguire i lavori

	<b>Regolamento</b>	Rev.del 07/08/2023
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 4 di 10

appartenenti alla categoria specifica ed all'importo per il quale viene chiesta l'iscrizione all'Albo, in base all'Attestazione SOA posseduta.

Fornitori di beni: operatori economici in grado di fornire beni rientranti nelle categorie merceologiche di interesse aziendale, (codice "B").

Prestatori di servizi: operatori economici in grado di fornire i servizi rientranti nelle categorie merceologiche di interesse aziendale, (codici "S" e "P").

Categorie lavori: le categorie si distinguono in Categorie Generali (OG) e Categorie Specializzate (OS), (codice "L").

#### 4. RESPONSABILITÀ

In questo processo sono coinvolte le seguenti aree aziendali, ognuna per le proprie competenze:

- Unità Organizzativa Approvvigionamenti (UOA)
- Area Investimenti e Sviluppo (AI)
- Area Gestione Tecnica Operativa (AG)

Di seguito la procedura che mette in evidenza le responsabilità delle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo:

<b>PROCESSO DI GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI</b>				
<b>PROGR.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>AREE AZIENDALI COINVOLTE, CIASCUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE</b>		
		<b>UOA</b>	<b>AI</b>	<b>AG</b>
1	Sezioni, categorie e sottocategorie	R		
2	Accertamento d'idoneità per iscrizione all'Albo	R		
3	Iscrizione all'Albo	A	C	C
4	Cancellazione e sospensione dall'Albo	R	C	C
5	Aggiornamento dell'Albo	R		
Legenda:				
A= Approvazione - R= Responsabilità - C= Collaborazione				

#### 5. SEZIONI, CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELL'ALBO

L'albo fornitori è strutturato in quattro sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni


Sezione II: Prestatori di servizi

Sezione III: Esecutori di lavori

Sezione IV: Incarichi professionali.

Ciascuna sezione è suddivisa in categorie funzionali e sottocategorie merceologiche, identificate sia per descrizione, sia per codice.

Nella sezione IV sono compresi i servizi relativi agli *Incarichi di Ingegneria, Architettura e Tecnico-Amministrativi*, esercitati nell'ambito delle attività dei Settori Speciali del D.Lgs.36/2023

	<b>Regolamento</b>	Rev.del 07/08/2023
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 5 di 10

Per l'affidamento dei lavori, l'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Per le attività ove sia prevista l'iscrizione ad appositi albi (esempio albo gestori ambientali), i soggetti, se non presente nella visura della C.C.I.A.A., dovranno comunque fornirne prova.

L'Albo si articola in un database che indica gli estremi dei singoli soggetti iscritti, la categoria e la sottocategoria, identificate sia per codice che per descrizione, con l'indicazione dei requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali, necessari a dimostrare la relativa capacità contrattuale.

## 6. SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione della lettera e), e all'art. 66, comma 1, ad esclusione della lettera f), del D. Lgs. 36/2023., in possesso dei requisiti di cui agli artt.94 e 95 del Codice e in particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

## 7. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

I soggetti che vogliono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice e devono essere in possesso dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n.36/2023.


I soggetti che intendano qualificarsi in una o più sezioni di cui si compone l'Albo, dovranno dichiarare/dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- b) Requisiti di capacità economica e finanziaria;
- c) Requisiti di capacità tecnica e professionale.

## 8. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE, SOTTOCATEGORIE

I soggetti che vogliono richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori possono farlo per categorie merceologiche ed eventuali sottocategorie.

Tutte le categorie merceologiche ed eventuali sottocategorie possono essere acquistate da ACOS ENERGIA S.p.A. mediante le procedure di selezione previste dal Codice.

	<b>Regolamento</b>	Rev.del 07/08/2023
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 6 di 10

## 9. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI BENI/SERVIZI/LAVORI

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori di ACOS ENERGIA S.p.A., Sezioni I, II, III, IV, le ditte interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

**9.1 Requisiti di carattere generale:** di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs.36/2023.

**9.2 Requisiti di idoneità professionale:** di cui all'art. 100 del D.Lgs.36/2023.

**9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:** di cui all'art. 100 del D.Lgs.36/2023.

**9.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale:** di cui all'art. 100 del D.Lgs.36/2023.

## 10. ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di ACOS ENERGIA S.p.A., sezione "Fornitori" al seguente indirizzo <https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/>

In tale pagina web, oltre alla gestione delle Gare Telematiche, viene contenuta la Piattaforma di Gestione dell'Albo Fornitori con cui viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici di ACOS ENERGIA S.p.A.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto.

Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione.


Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

ACOS ENERGIA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. Per eventuali altre informazioni di carattere generale e/o amministrativo e/o chiarimenti inerenti dubbi interpretativi sulla documentazione

	<b>Regolamento</b>	<b>Rev.del 07/08/2023</b>
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 7 di 10

richiesta per l'iscrizione agli albi, oltre a prendere visione delle guide e dei manuali pubblicati sul Portale, l'operatore economico può rivolgersi all'Ufficio Acquisti e Appalti del Gruppo ACOS S.p.A. (tel. 0143.330972-69-70-68; e-mail: [portalefornitori@gestioneacqua.it](mailto:portalefornitori@gestioneacqua.it)).

L'istanza di abilitazione è soggetta a valutazione, da parte dell'Unità Organizzativa Approvvigionamenti, al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione inviata, nonché la presenza di una o più cause ostative all'iscrizione.

L'esito della valutazione verrà sempre comunicato al soggetto richiedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante messaggio sul Portale:

- In caso di esito positivo, il Fornitore richiedente è abilitato ed è iscritto all'Albo;
- In caso di esito negativo, qualora siano state rimosse le cause ostative all'iscrizione, il soggetto richiedente potrà richiedere nuovamente l'iscrizione.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo della Società. In caso di incompatibilità anche di una sola delle categorie merceologiche richieste con le attività descritte nell'oggetto sociale indicato nel certificato camerale, l'istanza verrà rifiutata, con indicazione delle motivazioni. L'operatore economico, effettuata la modifica, potrà reinoltrare la domanda.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato da ACOS ENERGIA S.p.A. si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

## **11. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.


L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

L'Unità Organizzativa Approvvigionamenti provvede all'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo dei Fornitori, unitamente alle sospensioni e cancellazioni ivi apportate.

## **12. VERIFICHE**

ACOS ENERGIA S.p.A. potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo secondo quanto previsto nel presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

	<b>Regolamento</b>	Rev.del 07/08/2023
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 8 di 10

### 13. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", visibile alla pagina: <https://acosenergia.acquistitelematici.it/>

### 14. DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli operatori economici rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito alle verifiche e/o controlli anche a campione;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni;
- Grave negligenza o malafede nei confronti dell'Ente Aggiudicatore, nell'esecuzione del contratto;
- *(eventuale)* Qualora l'operatore economico **non abbia risposto a tre inviti di partecipazione** alle procedure di gara senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi innanzi previsti, ACOS ENERGIA S.p.A. comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. ACOS ENERGIA S.p.A., decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dall'avvenuta cancellazione.


### 15. CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

Gli operatori iscritti all'Albo Fornitori, in osservanza al "Regolamento Approvvigionamenti" di ACOS ENERGIA S.p.A. in vigore, nel momento in cui sarà rilevata una necessità, potranno essere invitati alle varie procedure di acquisizione, limitatamente alle seguenti procedure di scelta del contraente:

- Affidamento diretto di cui all'art.50, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs.36/2023;
- Procedura negoziata di cui all'art.50, comma 1, lettere c), d) e e) del D.Lgs.36/2023;
- Negli altri casi consentiti dal codice (art. 158 del D.lgs n. 36/2023).



	<b>Regolamento</b>	<b>Rev.del 07/08/2023</b>
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 9 di 10

ACOS ENERGIA S.p.A., nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs 36/2023, qualora intenda avvalersi dell'elenco accederà direttamente alle categorie e sottocategorie di pertinenza ed inviterà gli operatori iscritti a presentare specifiche offerte, senza ulteriore forma di pubblicità.

I soggetti da interpellare e/o da invitare sono individuati sulla base di un criterio di selezione fondato sulla rotazione dei nominativi, oltre che sull'osservanza dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Le prescrizioni a cui i soggetti dovranno adempiere verranno specificate successivamente nelle richieste di offerta e/o nelle lettere di invito.

ACOS ENERGIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricercare sul mercato altri soggetti ulteriormente qualificati e, quindi, di rivolgere l'invito a partecipare alle varie procedure di affidamento disciplinate dal "Regolamento Approvvigionamenti" in vigore, anche a soggetti non ancora iscritti all'Albo.

## **16. PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA**

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

La piattaforma Gare Telematiche consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Al fine di poter essere invitati alle procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal codice, gli operatori economici dovranno essere registrati agli albi telematici.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

## **17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i. e del Regolamento 679/2016 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.


Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è ACOS ENERGIA S.p.A., con sede legale in Novi Ligure (AL)

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

## **18. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001**

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata da ACOS ENERGIA S.p.A. in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

	<b>Regolamento</b>	<b>Rev.del 07/08/2023</b>
	<b>Gestione dell'Albo Fornitori</b>	Pagina 10 di 10

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a ACOS ENERGIA S.p.A.

**19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

**20. NORMA DI COORDINAMENTO**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda a quanto indicato nel "Regolamento Approvvigionamenti" in vigore e, per quanto applicabile, alla normativa in vigore in materia di appalti pubblici.

**21. PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE**

L'avviso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato sul sito web di ACOS ENERGIA S.p.

A. al presente indirizzo: <https://www.acosenergia.it/azienda/fornitori/>

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di ACOS ENERGIA S.p.A.